

R.G. 14424/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

**Sezione lavoro**

nella persona del dott. Raffaella Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 14424/2023 R.G. LAVORO

**TRA**

**CLAUDIO MORETTI** n. a CASERTA (CE) il 10/04/1990

rappresentato e difeso dall'avv. PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.

**RICORRENTE**

**E**

**I.N.P.S.,** in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI:** come in atti

**OGGETTO:** regime contributivo agevolato, indebito

**Ragioni di fatto e di diritto**

**1. Premessa**

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha agito avverso il provvedimento del 27 febbraio e 21 aprile 2023, con cui l'Inps comunicava il recupero di somme indebitamente percepite, per la agevolazione contributiva *ex legge* 190/2014 per l'anno 2018, con la contestuale richiesta di pagamento della contribuzione dovuta per l'importo di € 14.378,00.

Parte ricorrente chiede che il Giudice adito dichiari la richiesta di ripetizione dell'indebito illegittima e, conseguentemente, condanni l'Istituto al suo annullamento, sulla base dei motivi di cui al ricorso.

Inps si oppone per le ragioni di cui in memoria.

La causa può essere decisa.



## 2. Nel merito

Il ricorso va rigettato.

Si premettono alcune osservazioni di carattere teorico e generale.

### Il regime contributivo agevolato

Va premesso che il regime contributivo agevolato, ai sensi della legge 190/2014, compete solo in caso di adesione al regime fiscale forfettario, comprovato dalla compilazione della sezione II del quadro LM della dichiarazione dei redditi di ciascun anno.

### La dichiarazione integrativa

L'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 ha ampliato i termini di presentazione della dichiarazione integrativa *"a favore"* del contribuente.

Secondo la norma citata, le dichiarazioni fiscali possono sempre essere integrate, per *"correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito"*.

Va precisato che la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, anche omissivo (sia esso di fatto o di diritto), in cui sia incorso il dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile, nel rispetto dei limiti temporali previsti dal quadro normativo, limitatamente ai dati in essa indicati riferibili ad esternazioni di scienza e di giudizio.

Ad esempio:

- gli errori di calcolo o di liquidazione degli importi dei componenti positivi e negativi di reddito;
- l'inesatta qualificazione giuridica dei componenti di reddito;
- l'errata individuazione delle voci del modello di dichiarazione da compilare nelle quali collocare le singole poste.

La giurisprudenza di legittimità, recentissimamente pronunciata sul punto, insegna, infatti, che *"Il principio generale di emendabilità della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IVA riguarda soltanto l'ipotesi in cui la stessa riveste carattere di mera dichiarazione di scienza, essendo invece irretrattabile nelle parti in cui assume valore negoziale e non potendo in tal caso essere oggetto di una dichiarazione integrativa - salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. ..."* (cfr. Cass. Sez. 5, 20/06/2025, n. 16592).

### L'indebito previdenziale

Nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'*"accipiens"*



**l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto** (cfr. Cass. 2739 del 2016).

### **Il caso di specie**

Tanto premesso in linea teorica, nel caso di specie, parte ricorrente riferisce quanto segue “... *il commercialista erroneamente nella trasmissione della dichiarazione dei redditi 2019 (anno di imposta 2018) era stata compilata la sezione I del quadro LM i luogo della sezione II del modulo LM (regime forfettario)...*” e che accortosi dell'errore si provvide ad inviare “.....*idonea dichiarazione integrativa....*”.

In altri termini è accaduto che il ricorrente, il quale evidentemente negli anni precedenti al 2018 aveva optato per il regime forfettario (regime che, come chiarito da Inps, una volta scelto, prosegue per gli anni successivi), ha, nel 2019, con il deposito della dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, flaggato la casella relativa all'opzione per il regime agevolato.

Accortosi dell'errore solo con la richiesta di indebito del 2023, ha depositato una tardiva dichiarazione integrativa (solo in data 21 marzo 2023).

Il Tribunale ritiene, in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, che, una volta opzionato un regime diverso da quello naturale (opzione che può essere manifestata con il concreto comportamento tenuto ovvero anche con la compilazione di un quadro della dichiarazione diverso da quello del regime ordinario di appartenenza, che comporta l'adozione di un criterio di rilevazione del reddito imponibile diverso e così come una tassazione specifica), non sia consentito modificare la scelta eseguita, neanche attraverso la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998.

Si condivide, infatti, il principio per cui la possibilità di emendare la dichiarazione, anche in sede giudiziale, vale solo nell'ipotesi ordinaria, in cui la dichiarazione riveste carattere “*di mera dichiarazione di scienza*”, mentre laddove detta dichiarazione ha carattere di manifestazione negoziale, tale principio di generale emendabilità della dichiarazione non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. (cfr. anche Cass. 31 gennaio 2019, n. 2921).

Pertanto, ove il contribuente, come nel caso di specie, indipendentemente dalle motivazioni, abbia scelto di compilare (operando, quindi, una espressa manifestazione negoziale in tal senso) un quadro reddituale in luogo di quello che si riferisce al proprio regime naturale, manifestando di fatto una precisa opzione per un determinato regime di tassazione, non è ammessa la presentazione della dichiarazione integrativa al fine di modificare la scelta eseguita.



In ogni caso, a prescindere dalle motivazioni appena espresse in ordine alla possibilità di emendare legittimamente o meno la dichiarazione originariamente depositata, va evidenziato che **il presente ricorso non merita accoglimento, poiché il ricorrente non ha dimostrato, in questa sede, di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 54, dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 e di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57.**

In altri termini, il ricorrente non ha fornito, nella presente sede giurisdizionale, la dimostrazione della sussistenza di uno dei presupposti per godere del regime contributivo agevolato ovvero l'adesione al regime fiscale forfettario.

### **3. Le spese di lite**

Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del valore della controversia, come individuato nel ricorso, nei valori minimi (considerato il tenore delle difese delle parti) e ridotte in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.

In ordine all'irrelevanza nel presente giudizio della eventuale dichiarazione *ex art. 152 disp. att. c.p.c.* resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: ***“Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.”*** (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 16676 del 04/08/2020).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente della previdenza, che liquida in € 1.800,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario.

Si comunichi.

Aversa, 13/10/2025

il Giudice del Lavoro  
Raffaella Sorrentino

